



**Art. 3**

Il comodatario si obbliga a custodire e a servirsi delle cose date in comodato con la diligenza del "buon padre di famiglia" impegnandosi a non cedere a terzi la detenzione dei libri e dei supporti informatici, né a farne uso diverso da quello pattuito.

**Art. 4**

Il comodatario che non opta per il riscatto si impegna a ricoprire con plastica trasparente i testi oggetto del presente contratto, a non segnarli in modo permanente, né con penne, né con evidenziatori.

**Art. 5**

Il comodatario che non opta per il riscatto si impegna a restituire alla scadenza del contratto, in buono stato di conservazione, tutti i libri ed il materiale informatico ricevuti e, solo in questo caso, avrà diritto al rimborso della cauzione versata. Lo stato di conservazione sarà valutato a insindacabile giudizio del personale amministrativo delegato al servizio libri di testo.

**Art. 6**

Al comodatario viene concessa la facoltà di riscattare, all'atto della stipula del contratto, i testi ed il materiale informatico indicato nell'elenco testi al valore totale di 1/3 (un terzo) dei costi di copertina.

**Art. 7**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni in materia previste nel Codice Civile all'interno della Regione.

**Art. 8**

Dal 1 marzo 2021 le Istituzioni Scolastiche sono obbligate a utilizzare PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D.Lgs.125/2001,art.1,comma 2.

Udine,



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michelangelo MACALUSO

IL COMODATARIO